

9141

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, in persona dei dottori

Gian Rodolfo SCIACCALUGA	Presidente
Pierluigi MELA	Giudice
Marco VIANI	Giudice relatore

10-12-08

N.° 3788/04	R.G.
N.° 12410	Gr. 1.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 04 r.g.

promossa da

C. [redacted] residente in Genova, con domicilio eletto in Novi Ligure, via Trattato di Schengen 13, presso lo studio dell'avv. C. F. [redacted], che lo rappresenta per procura a margine del ricorso *Attore*

contro

P. [redacted], residente in Voltaggio, con domicilio eletto in Genova, via [redacted], nello studio dell'avv. F. G. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta *Convenuta*

e con l'intervento di

V. [redacted], residente in Genova, con domicilio eletto in Novi Ligure, via Trattato di Schengen 13, presso lo studio dell'avv. C. F. [redacted] che la rappresenta per procura a margine dell'atto di intervento *Interventore volontario*
 e del

PUBBLICO MINISTERO

Interventore necessario

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER C. [redacted]: "Il Tribunale Ill.mo voglia: preliminarmente [omissis]; confermare il provvedimento presidenziale di affidamento della figlia minore, con il quale ha convissuto sino ad oggi; confermare il provvedimento presidenziale di affidamento della casa coniugale al marito ed alla figlia; confermare il provvedimento presidenziale che consente alla madre di vedere la figlia esclusivamente quando quest'ultima lo desidera; ordinare alla convenuta di corrispondere al sig. C. [redacted] direttamente, sino alla maggiore età di V. [redacted], e a quest'ultima dal compimento della maggiore età, un assegno a titolo di

Demoliva

concorso nel mantenimento della figlia, pari quantomeno ad Euro 250,00, rivalutabili sulla base degli indici Istat, come per legge; pronunciare l'addebito della separazione a carico della sig.ra P [redacted], considerata la palese violazione da parte sua dei doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ed il comportamento offensivo e pregiudizievole all'onore e decoro del ricorrente, dalla stessa tenuto, sia per la relazione extraconiugale intrattenuta e manifestata in corso di matrimonio, sia per l'abbandono della casa coniugale, sia per il venir meno ad ogni suo obbligo verso il coniuge, verso la figlia e più in generale per gli interessi della famiglia; in considerazione degli indici di inaffidabilità della convenuta, già resi manifesti sia prima, sia nel corso del presente giudizio, imporre alla moglie di prestare idonea garanzia reale o personale, ex art. 156 IV comma c.c., ovvero disporre l'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno direttamente da parte del datore di lavoro e/o committente della convenuta, ovvero in alternativa da parte del terzo creditore, ai sensi dell'art. 156 VI comma c.c.. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari".



PER P [redacted] : "L'Ill.mo Sig. Presidente, voglia emettere i provvedimenti urgenti: 1. [omissis]; 2. affidi la figlia minore V [redacted] congiuntamente ai genitori, con possibilità per la stessa di risiedere sia con il padre che con la madre, e di trascorrere con loro, compatibilmente con gli impegni scolastici, pomeriggi serate, trascorra le festività Pasquali e Natalizie secondo il criterio dell'alternanza e trascorra le vacanze scolastiche estive suddividendole in parti eguali tra i genitori; 3. assegni la casa coniugale alla moglie affinché possa farvi rientro ed abitarla con V [redacted] 4. oneri il sig. C [redacted], di un assegno mensile in favore della figlia e della moglie, in parti eguali fra di loro, pari a € 1.000,00, aggiornato per entrambe secondo gli indici Istat. L'importo pari a € 500,00 in favore di V [redacted], sarà maggiorato delle spese scolastiche e mediche straordinarie".

PER V [redacted] : "Propone intervento nel procedimento in corso (R.G. n. [redacted] /04) al fine di tutelare il proprio diritto al mantenimento, sulla base del provvedimento emesso da codesto Tribunale, Decreto Presidenziale del 8/04/2005, con richiesta di emissione di Ordinanza di pagamento delle somme

du...

dovute a carico del terzo obbligato (datore di lavoro del debitore), ai sensi dell'art. 156 c.c.. Con vittoria di spese ed onorari del presente intervento e degli atti necessari".

PER IL P.M.: "Chiede che il Tribunale di Alessandria pronunci la separazione personale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.12.2004 C. [redacted], premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 1986 in Genova con P. [redacted], da cui aveva avuto la figlia V. [redacted] (nata il 1988), deduceva che la convivenza era divenuta impossibile, in quanto la moglie aveva abbandonato la casa coniugale; era venuta meno ad ogni obbligo di contribuzione, collaborazione e assistenza nei confronti del marito (affetto da morbo di Crohn) e della figlia; aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; aveva tenuto comportamenti violenti; aveva dilapidato denaro con spese futili e riprovevoli. Esponeva che verso la fine dell'estate del 2001 la P. [redacted] aveva reclamato un proprio "spazio" e si era rifiutata di svolgere ogni incombenza domestica come di collaborare nella attività del marito già malato, per dedicarsi a un lavoro di consegne per un negozio; che pochi mesi dopo, subito un furto, la stessa P. [redacted] era caduta in stato di depressione e aveva iniziato a uscire da casa a ore impensate e a trascorrere il suo tempo al telefono, e nella primavera del 2002 aveva iniziato a ostentare in pubblico e in luoghi frequentati dal marito e dalla figlia una relazione extraconiugale con un uomo di dieci anni più giovane; che vi erano stati alcuni episodi di violenza verso i familiari, liti pubbliche, accessi d'ira. Dava atto che nell'anno 2002 i coniugi avevano presentato ricorso per separazione consensuale, ma la P. [redacted] non era comparsa all'udienza presidenziale e da allora aveva cambiato varie residenze. Chiedeva la separazione personale con addebito alla moglie, l'affidamento della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno per il mantenimento della figlia minore a carico della P. [redacted]

La P. [redacted] si costituiva esponendo di aver dovuto lasciare la propria attività presso un negozio di parrucchiera per imparare il mestiere di gommista svolto dal marito, che, colpito da grave malattia, per lungo tempo non era stato in grado

Morelli

di lavorare; di essersi sentita sempre più sola, utile unicamente a lavorare in casa e nel negozio; di aver subito una interruzione di gravidanza senza che il marito la accompagnasse a casa dopo la dimissione dall'ospedale. Eccepiva di aver lasciato la casa coniugale (e il lavoro) d'accordo con il marito, le cui migliorate condizioni gli consentivano di riprendere l'attività, e di lavorare, per sopravvivere, ad ore in un banco del mercato. Assumeva le conclusioni in epigrafe.

Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati; affidava la figlia minore al padre stabilendo che la madre potesse vederla quando la figlia lo desiderasse; poneva a carico della madre un assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento della figlia da versarsi al padre e, dopo la maggiore età della figlia, a quest'ultima; assegnava la casa coniugale al marito.

Rimessi i coniugi davanti al giudice istruttore, intervenuto in giudizio il Pubblico ministero, il Tribunale, con sentenza non definitiva 13-20.2.2006, pronunciava la separazione.

Con ricorso 1.3.2006 C. [redacted] e la figlia [redacted] V. [redacted] (nel frattempo maggiorenne) chiedevano il sequestro conservativo dei beni della P. [redacted]

Con ordinanza 22-24.3.2006 il giudice istruttore dichiarava a vario titolo inammissibile il ricorso.

Con atto depositato all'udienza del 31.3.2006 interveniva in giudizio [redacted] V. [redacted], assumendo le conclusioni in epigrafe.

Con ordinanza 8-11.4.2006 il giudice istruttore ordinava *ex art. 156 c.c.* la distrazione a favore dell'istante [redacted] V. [redacted] delle somme che il datore di lavoro era tenuto alla P. [redacted] sino a concorrenza dell'assegno posto a carico di quest'ultima.

La P. [redacted] non compariva a rispondere all'interrogatorio formale.

Escussi i testi [redacted], all'udienza del 19.6.2007 la causa era rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio deve rilevare che anche la comparsa conclusionale depositata in nome della P. [redacted], come pressoché tutti gli atti depositati in nome della parte tranne la comparsa di risposta, è inesistente perché sottoscritta in

[Handwritten signature]

originale da difensore cui non è mai stata rilasciata procura dalla parte; la sottoscrizione dell'unico difensore munito di procura è fotoriprodotta e, pur se vi è attestazione di conformità, non è possibile ritenerne la validità ai sensi della normativa sulla trasmissione via fax degli atti processuali, dato che la trasmissione non è avvenuta fra difensori muniti di procura.

La separazione è già stata pronunciata con la sentenza non definitiva.

La maggiore età raggiunta in corso di causa da V. comporta la cessazione della materia del contendere in ordine all'affidamento della stessa.

L'assegnazione della casa coniugale al padre, allo stato, si conferma, in nome dell'interesse abitativo della figlia che in essa a quanto in atti risulta tuttora abitare.

Sulla misura del contributo al mantenimento di V. carico della P. non vi sono particolari contestazioni; tale contributo viene perciò confermato, così come si conferma il provvedimento di distrazione, alla luce delle inadempienze pregresse (che, come a suo tempo osservato dal giudice istruttore, la stessa P. riconobbe, per il tramite del suo difensore, con l'aderire al ricorso per sequestro conservativo successivamente dichiarato inammissibile).

In ordine all'addebito della separazione alla P., occorre considerare che:

- a. la P. ammette di aver lasciato la casa coniugale, sia pure allegando che ciò sia avvenuto su accordo con il C. (accordo di cui, tuttavia, non ha neppure offerto la prova);
- b. la P. riconosce sostanzialmente che il rapporto coniugale andò in crisi perché, colpito il marito da morbo di Crohn, malattia grave e notoriamente molto dolorosa e debilitante, essa si trovò da sola a sostenere l'intero peso dei lavori domestici e dell'attività di gommista; ma con tale impostazione di fatto ammette la propria insofferenza, sia pure in circostanze di fatto, peraltro non imputabili, che lo rendevano particolarmente gravoso, per il dovere di assistenza morale e materiale; in particolare, l'infermità dell'un coniuge non rende inesigibile né attenua tale dovere in capo all'altro coniuge;
- c. i testi escussi hanno riferito: il R. di aver veduto la P. in un bar vicino al negozio di pneumatici in compagnia di un tale M., che, durante il

M. M. M.

ricovero del C aveva anche visto nel negozio o sulla porta del medesimo; il V di aver visto la P nella pubblica via con M e di aver anche veduto che si baciavano (ma non ricorda se sulle labbra o su una guancia); il P, di aver sentito domandare da svariate persone se il C, la P, la figlia e "l'amante della moglie" vivessero tutti insieme;

d. sono in atti alcune lettere manoscritte, di tenore amoroso, datate al 2002 di cui talune indirizzate a un certo M, a volte non firmate e a volte firmate " " che non sono state riconosciute dai testi, ma di cui la P non pare aver mai esplicitamente contestato la attribuzione a sé da parte del C;

d. in considerazione di quanto ai punti c. e d., si può ritenere che la P abbia ammesso i fatti dedotti disertando l'interrogatorio formale; si deve perciò ritenere ammesso che la stessa intrattenesse una relazione extraconiugale, pubblica e nota anche alla figlia V allora minore.

La domanda di addebito deve perciò ritenersi fondata; in particolare, non risulta da alcun elemento che la violazione, da parte della P, degli obblighi di fedeltà, di convivenza, di assistenza fosse effetto e non causa della crisi del rapporto coniugale; è forse possibile ritenere che conseguissero alla malattia del C ma ciò, come si è accennato, non scusa la P e anzi costituisce ulteriore violazione da parte sua degli obblighi nascenti dal matrimonio.

All'addebito consegue la impossibilità di porre a carico del C un contributo al mantenimento della P;

Le spese si liquidano come da dispositivo e seguono la soccombenza fra il C e la P. Fra la V e la P, in sostanziale assenza di effettiva conflittualità, le spese si compensano.

Pqm

Definitivamente pronunciando, addebita la separazione alla P; conferma il contributo al mantenimento di V, a carico della P e a favore della beneficiaria, già in atto, come pure l'ordine di distrazione in atto;

conferma l'assegnazione della casa coniugale a C;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affidamento e alla facoltà di visita di V;

M. M. M.

rigetta ogni ulteriore domanda;

compensa le spese tra la P. e (V

condanna la P. a rifondere a C) le spese di lite, che liquida in €
,00 per diritti, €),00 per onorari, € ,00 per spese, oltre rimborso
forfetario spese generali, contributo previdenziale forense, Iva, successive
occorrenze.

Alessandria, 23.11.2007

Il giudice estensore

M. Viani

Il Presidente

G.R. Sciacaluga

M. Viani

G.R. Sciacaluga

IL CANCELLIERE
RICCARDA CATTANA

IL CANCELLIERE
RICCARDA CATTANA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
D. positato in questo
oggi 10/12/07
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
RICCARDA CATTANA

COMUNICAZIONI
10-12-07